

AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 291 / 2021

OGGETTO: REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PROT. N.13250 DEL 13/07/2021 INDETTO CON DETERMINA N.211 DEL 13/07/2021, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO FARMACISTA", CATEGORIA DI INGRESSO D, POSIZIONE ECONOMICA D1 PRESSO IL COMUNE DI BARICELLA

IL RESPONSABILE

VISTI

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e 183;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
- Il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 e relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 37 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n.1 del 13/01/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- Il provvedimento del Presidente dell'Unione Terre di Pianura n. 28/2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO

- che tra le funzioni conferite al Servizio Unico del Personale dell'Unione Terre di Pianura è ricompresa anche la gestione delle procedure selettive per l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti;
- che con precedente determina n. 211 del 13/07/2021 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di "istruttore direttivo farmacista", categoria di ingresso d, posizione economica d1 presso il comune di Baricella ed è stato approvato il relativo bando;
- che il citato bando di concorso, Prot. n.13250 del 13/07/2021 è stato pubblicato all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'ente, nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciali Concorsi ed esami;

VISTO il bando di concorso pubblico in oggetto, approvato con determinazione n.211

del 13/07/2021, il quale nelle "Norme finali" prevede la facoltà insindacabile dell'Ente di prorogare, modificare o revocare il concorso qualora se ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse;

CONSIDERATO che nel bando di concorso è previsto che "la presentazione della domanda di partecipazione comporta l'implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute"

RICHIAMATA la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cons.Stato, sez.V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez.V, 12 febbraio 2010,n.743 ;Sez.V, 28 gennaio 2010, n.363);

DATO CHE la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto *"La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e/o sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..."* (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza *".. di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa"* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio *"... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..."* (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026); Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che*

sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1^a agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016).Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso pgn. 149712 del 09/10/2018 indetto con determina n. 1874 del 18/09/2018 (pgn. 137585 del 18/09/2018);

CONSIDERATO che l'attuale fase del procedimento di assunzione è quella della raccolta delle istanze di partecipazione senza avere ancora svolto alcuna delle prove concorsuali previste;

DATO ATTO che le domande di ammissione validamente presentate a seguito dell'avviso di selezione ammontano a 3 (tre) unità;

CONSIDERATO che il numero di domande pervenute non sia sufficiente a esplorare adeguatamente l'interesse del mercato del lavoro specifico del profilo professionale di farmacista, anche in considerazione del fatto che l'avviso sia stato pubblicato nel mese di agosto, stagione ritualmente di ferie e di minore attenzione dei soggetti potenzialmente interessati a tali procedure;

VALUTATO, nel primario interesse pubblico, di procedere alla revocare dell'avviso in parola e di provvedere alla pubblicazione di un nuovo bando di concorso avente il medesimo tenore di quello che si revoca al fine di estendere la platea dei potenziali partecipanti al concorso pubblico per la copertura del posto in oggetto;

ATTESO che potrà essere richiesto il rimborso della tassa di partecipazione dei soggetti che hanno presentato domanda e che gli stessi potranno presentare nuova domanda di partecipazione al bando che sarà pubblicato;

DETERMINA

- di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21- quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso pubblico per titoli ed esami prot. n.13250 del 13/07/2021 indetto con determina n.211 del 13/07/2021, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di "istruttore direttivo farmacista", categoria di ingresso d, posizione economica d1 presso il comune di Baricella;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione trasparente, Sezione Provvedimenti Dirigenti, ai sensi di quanto previsto dal vigente Piano Unico Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, parte IV;
- di rinviare ad un successivo atto l'approvazione di un nuovo bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di "istruttore direttivo

farmacista", categoria di ingresso d, posizione economica d1 presso il Comune di Baricella provvedendo alla relativa pubblicazione;

- di dare atto che potrà essere richiesto il rimborso della tassa di partecipazione, compilando l'apposito modulo, da parte dei soggetti che hanno presentato domanda al di iscrizione al bando che si revoca e che gli stessi potranno comunque presentare una nuova domanda di partecipazione al bando che sarà pubblicato in futuro.

Lì, 08/09/2021

IL RESPONSABILE
VETRUGNO TEODORO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)